

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742 E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

> A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 5 agosto 2004 Rif. P/CR.c/3077

CIRCOLARE N. 194

OGGETTO: Redazione di relazione geologica affidamenti in collaborazione con Università.

Si verificano casi di Comuni che, nell'affidamento di incarico per la redazione del nuovo Piano Regolatore, stabiliscono che la prestazione geologica verrà espletata da geologo affidatario in collaborazione con Dipartimenti Universitari. Allo scopo è prevista la stipula di specifica convenzione anche con l'Università. Nella convenzione, stipulata tra il Comune ed il libero professionista incaricato, pur richiamando i compensi per la parte geologica calcolati in conformità al D.M. 18.11.1971 e s.m.i., si stabilisce però che tali compensi dovranno essere suddivisi tra il libero professionista e il Dipartimento Universitario.

La fattispecie riveste interesse e rilievo di carattere generale e implica effetti giuridici in ordine: alla compatibilità tra attività di docente universitario e svolgimento di attività professionale; all'intangibile garanzia degli ambiti professionali dei geologi; all'obbligo di osservanza della tariffa professionale. Si richiama, pertanto, l'attenzione degli O.R. su tutto quanto segue.

- 1. L'esecuzione della prestazione geologica, pur nell'ambito della convenzione, deve espletarsi nell'osservanza tanto della legge professionale che delle norme sulla incompatibilità.
- 2. Sussiste sempre principio di incompatibilità tra attività professionale ed impegno accademico a tempo pieno.
- 3. L'attività svolta nella fattispecie dall'Università non deve invadere in alcun modo il campo delle specifiche prestazioni riservate dall'ordinamento all'attività professionale del geologo.
- 4. In nessun caso l'attività dell'Università può surrogare le prestazioni professionali del geologo indicate nella convenzione.
- 5. Non può ritenersi legittima la determinazione del compenso spettante all'Università con calcolo effettuato in base alla tariffa professionale. Tale compenso dovrà essere

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

determinato in modo e misura del tutto autonomi e separati dal compenso spettante al geologo.

6. În nessun caso l'eventuale suddivisione dei compensi può comportare illegittima

violazione della tariffa professionale.

7. Ove si abbia, quindi, a determinare una situazione concreta di illegittimità per aggiramento della normativa sull'incompatibilità da parte dei docenti universitari impegnati nella prestazione de qua, nonché della tariffa professionale, con connessa e conseguente violazione della normativa professionale, tale status di illegittimità dovrà essere rappresentato all'Ente emanante ed alla stessa Università, potendosi anche inoltrare ricorso giurisdizionale, sussistendone i relativi termini.

Gli Ordini riceventi sono invitati a dare la massima diffusione alla presente circolare, onde richiamare l'attenzione dei geologi sull'importanza del tema trattato.

> IL PRESIDENTE Pietro Antonio De Paola